

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Rossella Atzeni - Presidente

Dott. Daniela Veglia - Consigliere rel.

Dott. Riccardo Baudinelli - Consigliere

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento n. 447 /2018 R.G. promosso da :

SQUARCIAFICHI DINO

NANTE MARIA TERESA

elettivamente domiciliati in **CORSO ORAZIO RAIMONDO, 53 18038**

SANREMO

rappresentati e difesi dall'Avv. **ANDRACCO MARCO**, come da mandato in atti;

reclamante

nei confronti di

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI IMPERIA

reclamata

e con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA - SEDE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale in data 17/10/2018 ;

Udito il relatore ed esaminati gli atti;

OSSERVA

Il reclamo è stato presentato dai signori Squarciafichi e Nante avverso il decreto del Tribunale di Imperia n. 2600/2018 del 23/8/2018 che ha rigettato il ricorso presentato dagli stessi ex art. 2674 bis c.c. avverso l'accettazione con riserva effettuata dall'Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale di Imperia - Ufficio del territorio- delle due note di trascrizione portanti il n. 18 (per la parte relativa alla rinuncia avente ad oggetto i terreni di Camporosso da parte del sig. Squarciafichi) e n. 19 (per la parte relativa alla rinuncia avente ad oggetto i terreni di Ventimiglia da parte dei coniugi Squarciafichi, ciascuno per quanto di propria spettanza ed entrambi per



l'intero) portanti i nn. 243 reg.gen. e 204 reg. part. e 244 reg.gen. e 205 reg.part.

E' stata portata all'attenzione della Corte la dibattuta questione relativa alla trascrivibilità della rinuncia abdicativa del diritto di proprietà.

La pronuncia del TAR Piemonte n. 368/18 citata dal Tribunale che esaminando un caso di espropriazione per pubblica utilità ha statuito, in relazione ad un'ipotesi di " espropriazione semplificata" a seguito di occupazione originariamente illegittima di un bene immobile privato da parte della P.A. che l'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 avrebbe definitivamente stabilito sia che l'occupazione non produce trasferimento della proprietà in capo alla P.A. sia che il privato non può abdicare al proprio diritto, con ciò privando di validità la rinuncia abdicativa si pone in contrasto con la sentenza della Suprema Corte S.U. del 19/1/2015 n. 735/2015 la quale ha affermato che la richiesta di risarcimento dei danni per equivalente costituisce implicita rinuncia abdicativa alla proprietà.

La Giurisprudenza di legittimità richiamata dai reclamanti non è pertinente in quanto attiene alla diversa questione della necessità della forma scritta ex art. 1350 n. 5 c.c. per gli atti di rinuncia a diritti reali, assoluti o limitati, su beni immobili così come la pronuncia del Tribunale di Genova, III sez. civile del 17/1/2018 allegata alla nota difensiva dell'Agenzia delle Entrate, aveva ad oggetto il reclamo – che è stato accolto- presentato dal Demanio, nell'ambito di un procedimento cautelare, per ottenere la condanna di due comproprietari, rinuncianti al loro diritto dominicale, sulla scorta dell'espletata C.T.U., ad eseguire le opere necessarie a mettere in sicurezza il muro di sostegno di uno dei terreni oggetto di rinuncia.

Il quesito posto alla Corte tuttavia non attiene al piano del merito ma a quello, diverso, della mera delibazione relativa alla trascrivibilità dell'atto di rinuncia abdicativo.

Non vi è nessuna norma espressa che contempra tale rinuncia ma se si considera la tradizionale ripartizione tra diritti disponibili e diritti indisponibili, e quindi irrinunciabili per superiori considerazioni di ordine pubblico, non si comprende come possa giustificarsi il fatto che il proprietario non possa dismettere e financo distruggere i beni che costituiscono l'oggetto del proprio diritto purchè non venga arrecato danno a terzi, come il



provvedimento del Tribunale di Genova citato sembra suggerire, consentendo al Demanio di intervenire efficacemente laddove si crei una situazione di pericolo, smentendo così la tesi contraria secondo cui lo Stato diverrebbe un soggetto passivo inerme rispetto all'altrui manifestazione di volontà abdicativa, in applicazione di quanto previsto dall'art. 827 c.c.

Proprio quest'ultima norma sembra militare a favore del fatto che spettano al patrimonio dello Stato i beni che non sono di proprietà di alcuno dovendosi escludere che necessariamente ciò comporti un pregiudizio per la collettività.

Militano inoltre a favore della tesi della rinunciabilità le ipotesi espressamente previste dall'art. 882 c.c. (riparazioni del muro comune) e dall'art. 1104 c.c. (spese della comunione), pur vertendosi in tema di rinuncia cd. "liberatoria" mentre per converso " *a contrario*" si può osservare che laddove il Legislatore ha sentito la necessità di stabilire il divieto di rinuncia al diritto di proprietà lo ha fatto espressamente come per esempio nel testo riformato dell'art. 1118, II c. c.c. ove è espressamente stabilito il divieto per il condomino di rinunciare al suo diritto sulle parti comuni.

Conclusivamente pertanto si ritiene che secondo quanto previsto dall'art. 2643 n. 5 c.c. in correlazione a quanto previsto dall'art. 1350 c.1 n. 5 siano trascrivibili gli atti di rinuncia in questione non sembrando di ostacolo il fatto che le norme facciano riferimento ad atti bilaterali.

Peraltro trattandosi di rinuncia abdicativa e quindi di atto unilaterale non recettizio, avvenendo l'acquisto da parte dello Stato a titolo originario come conseguenza dell'atto di dismissione del proprietario, la trascrizione sarà effettuata solo contro il rinunciante ma non a favore dello Stato in quanto vi presiedono le sole ragioni di opponibilità ai terzi della dismissione del diritto da parte del rinunciante.

Non vi è necessità di pronuncia sulle spese di lite essendosi costituito in giudizio il funzionario dell'Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo proposto dai signori Squarciafichi Dino e Nante Maria Teresa ordina all'Agenzia delle Entrate di Imperia, Ufficio Provinciale del Territorio, in persona del Conservatore di procedere alla trascrizione, con annullamento della riserva ed ordine di cancellazione, nei confronti dei rinuncianti delle note di trascrizione n. 18 in data 11/1/18, Reg. Gen. n.



243; Reg.Part.n. 204 e n. 19 in data 11/1/18; Reg. Gen. n. 244; Reg.Part.n. 205 in relazione ai beni immobili ivi dettagliatamente indicati (si vedano doc. nn. 1 e 2 allegati dai reclamanti nel giudizio di primo grado).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione.

Genova, 8/11/2018

La Presidente
Dott. Rossella Atzeni

